

QUESITO N°1

In riferimento al requisito 4.2.3.b) del disciplinare di gara si chiede di confermare che la referenza richiesta, in caso di costituendo RTI Orizzontale o di tipo Misto, deve essere posseduta solo dalla Mandataria che nella categoria prevalente assumerà la fornitura e messa in servizio del SST ERTMS Livello 2.

RISPOSTA QUESITO N°1:

Riferimento: Allegato B.1, Disciplinare di Gara, §4.2.3 comma b) “Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali”, *“Aver regolarmente eseguito, per strutture del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e/o per Gestori di reti ferroviarie europee, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE, la sperimentazione, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio con esito positivo di sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2, anche nell’ambito di contratti diversi, per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 EURO.....”*).

Con riferimento al possesso del requisito ora citato in caso di RTI trova applicazione quanto scritto all’art. 4.1 del Disciplinare, ove si legge che:

“Nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e nei consorzi ordinari, la misura dei suddetti requisiti:

- per l’operatore economico mandatario (o consorziato esecutore prevalente), non può essere inferiore al 40% (quarantapercento) del totale richiesto al candidato singolo e, comunque, deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;*
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (diecipercento) di quanto richiesto al candidato singolo;*

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale, la misura dei suddetti requisiti:

- per l’operatore economico mandatario (o consorziato esecutore prevalente), non può essere inferiore all’importo della categoria prevalente richiesta al candidato singolo;*
- per ciascun operatore economico mandante, non può essere inferiore all’importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende eseguire;*

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non assunte da imprese mandanti, devono essere posseduti dall’operatore economico mandatario o capogruppo (o consorziato esecutore prevalente) con riferimento alla categoria prevalente.

Nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui sopra sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (c.d. sub-raggruppamenti orizzontali all’interno di raggruppamenti misti).

Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono comunque possedere i requisiti nella misura richiesta al candidato in forma singola”.

Ne consegue che in caso di raggruppamento orizzontale deve darsi risposta negativa al quesito de quo in quanto le eventuali mandanti del raggruppamento dovranno possedere il requisito di cui all'art. 4.2.3.b del Disciplinare nella misura minima del 10%.

Viceversa in caso di raggruppamento misto, non può essere fornita una risposta univoca al quesito dipendendo la risposta dal numero di imprese coinvolte nella realizzazione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente.

Si ricorda che i concorrenti avranno facoltà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e dell'avvalimento interno.

QUESITO N°2

In riferimento al requisito 4.2.4. del disciplinare di gara, si chiede di confermare relativamente ai punti 4.2.4. b) e al 4.2.4. c) che, gli importi indicati e richiesti nelle categorie OS9 e OS 19, sono da intendersi relativi all'importo dei lavori eseguiti in tali categorie e non ai soli servizi di progettazione.

RISPOSTA QUESITO N°2:

Riferimento: Allegato B.1, Disciplinare di Gara, §4.2.4 comma c) "Requisiti di idoneità e capacità Tecniche e Professionale del progettista":

....

- b)** *Il possesso del requisito costituito dall'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria OS 9 (categoria IA.04 III/C) di importo almeno pari a € 11.605.934,42 e di lavori appartenenti alla categoria OS19 (categoria T2 e/o IB.08 IV/C) di importo almeno pari a € 2.430.277,70;*
- c)** *L'aver regolarmente svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, due servizi (c.d. di punta) di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per un importo totale complessivo pari a € 4.642.373,77 per lavori appartenenti alla categoria OS 9 (categoria IA.04 III/C) e pari a € 972.111,08 per lavori appartenenti alla categoria OS19 (categoria T2 e/o IB.08 IV/C)".*

Alla luce delle clausole ora citate, si conferma che gli importi indicati e richiesti nelle categorie OS9 e OS 19, sono da intendersi relativi all'importo dei lavori eseguiti in tali categorie e non ai soli servizi di progettazione relativi ai lavori medesimi.